

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Nella seduta del 04/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso presentato in data 22/03/2016 la ricorrente ha dedotto:  
di aver ottenuto dall'intermediario resistente nel marzo 2011 un prestito contro cessione del quinto della pensione dell'importo lordo di € 24.000,00, da restituire in n. 120 rate mensili dell'importo di € 200,00 ciascuna;  
di aver estinto anticipatamente il finanziamento nel giugno del 2015;  
di non aver ottenuto in sede di estinzione anticipata la restituzione integrale della quota non maturata delle commissioni e degli oneri *recurring* pagati al momento dell'erogazione del prestito.

Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il proprio diritto ad ottenere l'ulteriore somma di € 1.768,99, a titolo di rimborso delle commissioni e degli oneri pagati e non goduti, oltre alle spese legali, quantificate in € 800,00, ed agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni ed ha allegato, tra l'altro, che:  
il contratto sottoscritto dalla ricorrente recava la distinta indicazione degli oneri *upfront* e *recurring* applicati al finanziamento e specificava che, in caso di estinzione anticipata del



rapporto, la cliente avrebbe avuto diritto alla ripetizione dell'importo di € 8,92 per ogni rata di futura scadenza;  
aveva pertanto riconosciuto alla ricorrente in sede di estinzione anticipata l'importo di € 642,24, a titolo di ristoro delle commissioni;  
quanto alla richiesta di rimborso della quota parte del premio assicurativo, esso intermediario era privo di legittimazione passiva, poiché il relativo obbligo gravava sulla sola compagnia assicuratrice che aveva percepito il premio.  
Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto che il Collegio respingesse il ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sul mancato integrale rimborso da parte dell'intermediario resistente della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri *recurring* previsti da un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione e dei premi relativi alla polizza assicurativa abbinata al finanziamento stesso.

In merito, deve questo Collegio richiamare il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e che non matureranno per effetto dell'estinzione anticipata del prestito (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Tale indirizzo richiede che il finanziato sia posto in condizione di sapere, nel momento in cui sottoscrive il contratto di finanziamento, quali tra gli oneri addebitatigli dal finanziatore in via anticipata sono qualificabili *recurring* e sono, quindi, rimborsabili in caso di estinzione, e quali sono *upfront*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto e non sono, per questo motivo, rimborsabili.

Come evidenziato da numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, la disciplina della trasparenza, nel richiedere una chiara distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring* è finalizzata a garantire al finanziato di comprendere "quale sia l'esatta attività svolta [...] e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente" (così si esprime, in particolare, la già citata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014).

Occorre, pertanto, che la distinzione tra costi *upfront* e *recurring* sia accompagnata da una distinta indicazione delle attività rese a fronte dell'addebito di tali costi, così da consentire al cliente di comprenderne la natura e l'oggetto.

Tale criterio non risulta essere stato osservato nel caso di specie, atteso che il contratto contiene un'unica descrizione (peraltro, puramente esemplificativa e non esaustiva) delle attività remunerate da tutti gli oneri addebitati al cliente. In particolare, il contratto non permette di comprendere quali attività siano riferibili alle "commissioni bancarie", pari a € 120,00, e alle "commissioni di intermediazione", pari a € 3.720,00.

Come costantemente ritenuto dall'ABF, tale lacuna non può dirsi colmata dalla mera indicazione dell'importo da riconoscere al finanziato nell'ipotesi di estinzione anticipata per ciascuna rata di futura scadenza, a titolo di rimborso delle sole "commissioni di intermediazione" non maturate.

Sia le predette commissioni, sia quelle bancarie, pertanto, dovranno essere rimborsate dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* sopra richiamato.



Per quanto infine concerne la domanda di rimborso della quota del premio assicurativo, occorre in via preliminare pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario.

Questa eccezione non può essere accolta.

Come evidenziato in numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, *"obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l'intermediario mutuante il quale pertanto non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per il tramite dello stesso intermediario mutuante)"* (così si esprime, tra le altre, la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016).

Passando all'esame del merito della domanda di restituzione del premio non goduto, osserva questo Collegio che risulta versata in atti una copia del certificato di polizza e delle condizioni generali di assicurazione. Tali documenti, tuttavia, non contengono alcuna formula per il calcolo della quota non goduta dei premi versati alternativa al criterio *pro rata temporis*.

Conseguentemente, anche per quanto concerne il rimborso del premio assicurativo questo Collegio ritiene di dover applicare il criterio *pro rata temporis*, sottraendo all'importo del premio lordo quello di € 40,00, addebitato alla ricorrente a titolo di *"spese sostenute per il rimborso del premio"* e, quindi, causalmente riconducibile all'estinzione anticipata.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le richieste della ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Voci di costo rimborsabili "recurring"	Importo corrisposto al momento della stipula	Commissioni pro quota rate complessive	Retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue	Importo rimborsato	Differenza rimasta a carico della ricorrente
1) Commissioni bancarie	120,00	1,00	72,00	0	72,00
2) Commissioni di intermediazione	3.720,00	31,00	2.232,00	642,24	1.589,76
3) Oneri assicurativi	358,40	2,99	215,04	131,57	83,47
Totale dovuto alla ricorrente				642,24	1.745,23

Tutto ciò premesso e

ritenuto che, alla stregua dei criteri sopra enunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 1.745,23;

considerato che vanno riconosciuti in favore di parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo;

accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.795,23, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA